COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 49

del 06/05/2004

CITTÀ DI NARDÒ

Provincia di Lecce

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.49/2004

1.1.5
→ 1.1.4

OGGETTO: Regolamento Comitato per i Gemellaggi Approvazione..

L'anno duemilaquattro, il giorno **sei** del mese di **maggio** alle ore 19.20 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Assenti	CONSIGLIERI	Pres.	Assenti
1)Vaglio Antonio B.	1		16)Bianco Mirella	11	
2)Spenga Giuseppe	2		17)Natalizio Cosimo F.	12	
3)D'Ambrogio Fernando		1	18)Baccassino Fernando	13	
4)Plantera Piero		2	19)Piccione Daniele	14	
5)Cavallo Antonio	3		20)Prete Luigi C.	15	
6)Russo Enzo	4		21)Capone Lorenzo		6
7)Romeo Giuseppe	5		22)Cavalera Lorella		7
8)Dell'Anna Gregorio		3	23)Calabrese Lucio	16	
9)Calabrese Salvatore	6		24)Profeta Michele		8
10)Piccione Ottavio		4	25)Pinna Antonio	17	
11)Losavio Pietro Paolo		5	26)Vaglio Antonio	18	
12)Pellegrino Giovanni P.	7		27)Spano Salvatore		9
13)Venneri Luigi S.	8		28)Giannuzzi Giovanni	19	
14)Gaballo Gianni	9		29)Russo Carmelo R.	20	
15)Falangone Carlo	10		30)Mirarco Walter Luigi		10
			31)Fracella Giuseppe	21	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. Giovanni Giannuzzi nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo Specchia
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto

Nel corso della seduta entrano i Consiglieri: Plantera, Mirarco, Capone, Spano Piccione O., Dell'Anna - Presenti 27

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che la pace, lo sviluppo e la giustizia dipendono, sempre più, dall'intese fra i diversi Paesi e dalle Organizzazioni sovranazionali ;

- Che in quest'ottica, i gemellaggi fra i Comuni possono e devono rappresentare una importante occasione per dare vita ad associazioni permanenti di Enti Locali di diverse Nazioni . Il gemellaggio si distingue dai semplici scambi singoli o collettivi, perché più di essi permette un confronto continuo sui bisogni di ciascuna comunità, favorendo il rapporto tra tradizioni e costumi diversi. I Gemellaggi si fondano sull'impegno assunto dai sindaci, in nome e per conto delle Comunità che rappresentano . I Gemellaggi possono avere ad oggetto attività di diversi settori : scuole, associazioni, anziani, attività economiche e produttive, volontariato, protezione civile, interventi a favore dell'infanzia, iniziative per l'affermazione dell'uguaglianza .

- Che questo Ente è interessato alle possibilità di collegare la Città di Nardò ad altre Città del Mondo in un rapporto di gemellaggio che, nello scambio reciproco di tradizioni ed esperienze, rinsaldi i rapporti con altre comunità in un'ottica di crescita e sviluppo delle diverse realtà locali ;

- Vista, altresì, la nota prot.n.43874 datata 31/10/2003 con la quale il Sindaco ravvisa la necessità di regolamentare la materia e fissare anche norme da rispettare in occasione dei Gemellaggi ;

- Vista la proposta di regolamento allegata al presente atto ;

- Ritenuto dover procedere ad approvare il presente atto ;

- Visto lo STATUTO Comunale ;
- Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 ;
- Visti i verbali della competente Commissione Consiliare nn. 42, 47, 51 e 52/2004 ;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Accertato che al momento della votazione risultano 25 consiglieri presenti e 6 assenti: D'Ambrogio, Cavalera, Profeta, Falangone,Venneri,Losavio.
- Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :
  PRESENTI : n.25
  VOTANTI : n.25
  FAVOREVOLI : n.25

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, di approvare così come approva, il Regolamento Comitato per i Gemellaggi, composto da n.16 articoli, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale ;

Dare atto che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall'art.49 D.Lgs.n.267/2000 .

Città di Nardò

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

Art.1

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli .
I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi .

Art.2

E' istituito nel Comune di Nardò il Comitato per i Gemellaggi col compito di :

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio del Comune di Nardò con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale ;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento e mobilitazione delle associazioni, organismi scolastici e gruppi sociali che operano nel Comune di Nardò sul piano economico , culturale, sociale , sportivo etc. .

Art.3

Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'rt.1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa .
Il Comitato al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovarsi di contributi di Enti pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta .
Momenti particolari e non programmati che prevedono maggiori esborsi finanziari da parte del Comune dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e coperti con intervento economico straordinario compatibilmente con lo stato del Bilancio .

Art.4

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine , le varie componenti della comunità sociale .
Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la Federazione Regionale della Puglia sita in Bari Corso Vittorio Emanuele II n.68 e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità Politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli .

Art.5

Dell'Assemblea Plenaria del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e tre Presidenti dei Gruppi Consiliari, un rappresentante della scuola, tre rappresentanti delle Associazioni culturali o di altre Associazioni presenti nel territorio .
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti indicati nel precedente comma il Sindaco provvederà a rendere noto la possibilità di avanzare specifiche candidature per la nomina a membri del Comitato .
Il Comitato è istituito con delibera di Giunta Comunale .

Art.6

Il Comitato per i Gemellaggi è così costituito dai seguenti organi :
- Assemblea plenaria ;
- Giunta Esecutiva .

Art.7

L'Assemblea Plenaria è costituita dai rappresentanti citati nel precedente art.5 oltre al Sindaco (o Consigliere Comunale suo delegato) e da tre Presidenti di Gruppo Consiliari .
I termini per l'iscrizione al Comitato saranno stabiliti dalla Giunta esecutiva ogni anno .
La decadenza di uno o più componenti dell'Assemblea Plenaria avverrà :
a) per dimissioni ;
b) per assenza alle riunioni ufficiali (più di tre consecutive senza adeguata giustificazione) ;
c) per richiesta delle associazioni di appartenenza ;
d) per la richiesta della maggioranza degli altri membri .
In caso di nascita di nuovi gruppi o associazioni in Consiglio Comunale o sul territorio, questi soggetti potranno esprimere un loro rappresentante che sarà inserito nel Comitato .
Ai componenti il Comitato per il Gemellaggio non spetta alcuna indennità o compenso economico, in quanto esso ha solo funzione di svolgere una funzione consultiva per l'Amministrazione Comunale .

Art.8

L'Assemblea Plenaria è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva .
Essa si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria : entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le eventuali modifiche o integrazioni .
Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale . La decisione di Gemellaggio con un Comune prescelto, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale .
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano i due terzi dei componenti .
Di volta in volta potranno essere convocati in merito alle iniziative da svolgere i tecnici e funzionari Comunali, esperti, per pareri, consulenze etc. .

Art.9

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza più uno degli stessi .
Le convocazioni avverranno per notifica ai componenti .
La convocazione dell'Assemblea Plenaria dovrà avvenire entro sette giorni antecedenti la data della prima convocazione .
I verbali delle sedute dell'Assemblea Plenaria sono redatti a cura del Segretario della Giunta Esecutiva, che ne cura la raccolta e la fascicolazione .
L'Assemblea decade con la decadenza dell'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione .
Dovrà essere comunque garantita la continuità dei progetti, anche pluriennali programmati .

Art.10

L'Assemblea Plenaria è chiamata a nominare i componenti della Giunta Esecutiva .
La Giunta Esecutiva, che a tutti gli effetti rappresenterà il Comitato per i Gemellaggi, è composta da :

1) Il Presidente, delegato dal Sindaco ;
2) Vice Presidente (eletto dall'Assemblea Plenaria) ;
3) Segretario (eletto dall'Assemblea Plenaria) ;
4) Tesoriere (necessariamente dovrà essere rappresentato dal Responsabile Economico Finanziario del Comune di Nardò o da un impiegato dello stesso Settore) ;
5) un rappresentante delle associazioni e/o della scuola ;

Art.11

La Giunta esecutiva avrà validità fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina della nuova Giunta .
La Giunta esecutiva, attua i programmi formulati dall'Assemblea plenaria ed approvati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale .
Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti .
La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei componenti .

Art.12

Le convocazioni della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione : per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fissate con qualsiasi altro mezzo (telegramma, via fax o e-mail , telefono) .
Le attività di carattere amministrativo saranno svolte dal Segretario del Comitato, quale componente della Giunta esecutiva .
Di ogni seduta della Giunta Esecutiva dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente .

Art.13

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso .

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento , si intendono richiamate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia .

Art.14

Il Comune di Nardò, inoltre, può costituire Patto di Amicizia, che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al gemellaggio .

Art.15

Il Comune di Nardò, infine, può costituire Patto di Fratellanza, che costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica .

Art.16

Quale norma eccezionale, in attesa di insediare il Comitato o in caso d'impossibilità di funzionamento dello stesso circa eventuali proposte di costituzione di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime il parere la 5° Commissione Consiliare .